
RELAZIONE PERIODICA DI ELETTRICITÀ FUTURA

Criticità riscontrate dagli operatori nel settore delle fonti rinnovabili

25 giugno 2020

Sommario

2. DM FER1 – Realizzazione di un impianto in autoconsumo a partire da un impianto in cessione totale	2
3. DM FER1 – Criterio di priorità colonnine di ricarica per impianti con soluzione di connessione in cessione totale	2
5. DM FER1 - Proroga dei termini per applicazione delle decurtazioni 2% e 5% tariffe.....	2
6. Impianti Fotovoltaici – Cumulabilità DM FER1 con bandi INAIL per sostituzione amianto .	3
7. Impianti Fotovoltaici – Smaltimento dei pannelli al di fuori del territorio nazionale.....	3
8. Impianti Idroelettrici - Classificazione centrali su DMV	4
9. Microgenerazione – Qualifiche CAR.....	4
10. Microgenerazione Fuel Cell – CAR semplificata.....	5
12. Corrispettivi di sbilanciamento – Fatturazione periodi pregressi.....	5
13. Servizi Ausiliari e Perdite - Revisione percentuale forfettaria per impianti fino a 1 MW	6

2. DM FER1 – Realizzazione di un impianto in autoconsumo a partire da un impianto in cessione totale

Chiediamo al GSE di confermare che un impianto ammesso agli incentivi previsti dal DM FER1 in cessione totale, durante la vita utile possa realizzare una configurazione in autoconsumo prevedendone la connessione ad un'unità di consumo esistente, eventualmente modificando il POD originario al fine di collegare l'impianto al POD del cliente finale, senza pregiudizio per il rapporto incentivante in essere. Chiediamo in questo caso che sia chiarita la più opportuna modalità di comunicazione dell'intervento al GSE.

Risposta GSE

Si invita a consultare l'art. KB0013702 pubblicato il 7 luglio 2020 nel Portale Supporto del GSE ([link](#)).

3. DM FER1 – Criterio di priorità colonnine di ricarica per impianti con soluzione di connessione in cessione totale

In riferimento alla possibilità di usufruire del criterio di priorità previsto dal DM FER1 per impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, chiediamo al GSE di chiarire se la soluzione di connessione dell'impianto accettata in via definitiva debba necessariamente prevedere anche la connessione dell'infrastruttura di ricarica, o se possa essere riferita ad una configurazione originaria in cessione totale. Resterebbe in questo secondo caso fermo l'obbligo da parte del produttore di provvedere, a seguito dell'ammissione in posizione utile in graduatoria, alla modifica della connessione esistente per consentire la connessione della colonnina di ricarica attraverso lo stesso POD.

Risposta GSE

Ai fini dell'iscrizione ai Registri o alle Aste e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA.

Qualora il nuovo preventivo comporti una variante alla soluzione di connessione a monte del punto di connessione/consegna dell'impianto è necessario ottenere l'atto autorizzativo/abilitativo alla variante sulla base di quanto indicato al paragrafo 4.2.5 del *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019 - Versione 2.0*. In caso che il nuovo preventivo non comporti alcuna variante, chiaramente non è necessario ottenere alcuna autorizzazione/abilitazione.

5. DM FER1 - Proroga dei termini per applicazione delle decurtazioni 2% e 5% tariffe

Chiediamo al GSE di confermare che le proroghe legate all'emergenza Covid-19 già rese note, possano interessare anche la data del 1° gennaio 2021, dalla quale andrebbero applicate le riduzioni del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A rispetto ai valori della tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, applicandosi alle tariffe di riferimento per gli impianti che partecipano alle procedure di Registro e Asta aperte successivamente a tale data.

Risposta GSE

Si conferma che, come indicato nel paragrafo 3.2.5 del *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019 - Versione 2.0*, per gli impianti che partecipano alle procedure di Registro e Asta aperte

successivamente al 1° gennaio 2021, le tariffe di riferimento sono rappresentate dai valori di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019 ridotti del 2% per gli impianti idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione e del 5% per gli impianti eolici e fotovoltaici del Gruppo A.

Per maggiori dettagli sui procedimenti e connessi adempimenti prorogati, si rimanda alla news del 2 dicembre 2020 pubblicata sul sito internet del GSE ([link](#)).

6. Impianti Fotovoltaici – Cumulabilità DM FER1 con bandi INAIL per sostituzione amianto

Chiediamo al GSE di confermare che gli incentivi previsti al DM FER1 per il gruppo A2 sono cumulabili con altri incentivi afferenti allo smaltimento dell'eternit, quali i bandi INAIL o fondi regionali o altri agevolazioni specificatamente legate alla rimozione dell'amianto.

Risposta GSE

Il premio di cui all'art.7.10 del DM 4 luglio 2019 per impianti del Gruppo A-2 è cumulabile con altri incentivi pubblici per la sola rimozione e/o smaltimento dell'eternit/i o amianto sul medesimo edificio o fabbricato rurale su cui è prevista l'installazione dell'impianto fotovoltaico; essi, infatti, non sono inquadrabili come incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, poiché riguardano opere, quali le coperture in eternit e/o amianto, non rientranti nella definizione di impianto a fonti rinnovabili e/o d'impianto fotovoltaico.

Laddove, invece, il riconoscimento di altri incentivi pubblici fosse subordinato non solo alla rimozione e/o smaltimento dell'eternit/amianto dalla copertura ma anche alla successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico, questi non sarebbero cumulabili con il premio di cui all'art.7.10 e con gli incentivi del DM 4 luglio 2019, fatte salve le deroghe e le soglie di cumulabilità di cui all'art.26, commi 2 e 3 del D.lgs. 28/2011.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. KB0013711 pubblicato nel Portale Supporto del GSE ([link](#)).

7. Impianti Fotovoltaici – Smaltimento dei pannelli al di fuori del territorio nazionale

Nel caso in cui il RAEE fotovoltaico sia soggetto alle operazioni di trattamento al di fuori del territorio nazionale e il Soggetto Responsabile si avvalga di trasportatori stranieri che si occupano di smaltire il rifiuto presso un centro di trattamento estero, chiediamo al GSE se il Soggetto Responsabile, nell'impossibilità di inviare tutta la documentazione prevista nelle Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati – con particolare riferimento alla quarta copia del FIR – possa fornire documentazione alternativa atta a dimostrare la destinazione finale dei componenti (ad esempio: fatture in caso di vendita, bolle di trasporto) a cui sia allegato l'elenco indicante marca, modello e matricola dei componenti ceduti, confermando quanto anticipato in passato dallo stesso GSE (incontro con l'associazione del novembre 2016).

Risposta GSE

A valle di opportuni approfondimenti di carattere regolatorio e normativi, avvenuti nel corso del tempo anche con le istituzioni competenti in materia di gestione dei rifiuti RAEE, si segnala che la documentazione da presentare è la seguente:

- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia appositamente compilata e firmata (cfr. Allegato 8.1);
- Allegato VII – Regolamenti 1013/2006 o Modello 1a e 1b in caso di rifiuti pericolosi, ove previsto dalla normativa di riferimento;

- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) - quarta copia. Laddove il suddetto documento sia validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria, è sufficiente inviare l'Allegato VII di cui al precedente alinea;
- apposita documentazione, redatta in lingua italiana, che attesti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale. A tal fine è necessario inviare opportuna evidenza che certifichi l'avvenuto trattamento/recupero rilasciato dall'impianto di trattamento per i pannelli oggetto dello specifico intervento.

8. Impianti Idroelettrici - Classificazione centrali su DMV

Chiediamo al GSE di confermare che gli impianti idroelettrici che utilizzano il deflusso minimo vitale siano automaticamente classificati come impianti ad acqua fluente, indipendentemente dal regime di incentivazione di riferimento, in virtù della definizione UNIPED (International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy), ora confluita in EURELECTRIC, così come riportata dell'ente: *"Run-of-river head installations: These head installations normally operate on base load and use the cumulative flow continuously or receive (or use) environmental flow releases"*.

Risposta GSE

Si invita a consultare l'art. KB0014679 pubblicato il 25 febbraio 2021 nel Portale Supporto del GSE, disponibile al seguente link:

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=4c75be691be228108f99ea08bd4bcb7b.

9. Microcogenerazione – Qualifiche CAR

Segnaliamo al GSE una possibile incongruenza nel calcolo dei rendimenti di confronto ai fini della determinazione della CAR. I chiarimenti operativi sulla cogenerazione ad alto rendimento di gennaio 2020, a pag. 27 indicano che i rendimenti delle unità di cogenerazione che recuperano anche il calore latente dai fumi (analogamente alle caldaie a condensazione) devono essere calcolati utilizzando il P.C.S. del combustibile, sebbene per calcolare i rendimenti elettrico e termico delle unità venga sempre utilizzato il P.C.I., in accordo con quanto previsto dai DM 4 agosto e 5 settembre 2011. Calcolando il rendimento di una macchina a condensazione sul P.C.S., risulta che le sue performances energetiche (indice PES) sono inferiori a quelle di un'analogica macchina privata dello scambiatore aggiuntivo per lo sfruttamento del calore latente nei fumi e in ultima istanza risulta inferiore il numero di certificati cui l'impianto più virtuoso ha diritto. Per mantenere omogenea la base di calcolo per le unità a condensazione anche i rendimenti di confronto Ref H₁ e Ref E₁ dovrebbero essere calcolati sul P.C.S. ai fini del calcolo dei parametri richiesti dai DM 4 agosto e 5 settembre del 2011. In caso contrario si configurerebbe una distorsione tale per cui alle macchine più efficienti verrebbe attribuito un rendimento globale inferiore e un incentivo sensibilmente ridotto, stravolgendo il fine dei DM applicativi del D.lgs. n. 8 del 20 febbraio 2007.

Risposta GSE

Ai fini dell'adozione di ipotesi conservative per il GSE, il calore cogenerato utilizzato per il preriscaldamento dell'acqua demineralizzata di reintegro è calore utilizzato per i consumi interni dell'unità e, quindi, non può essere considerato utile.

Per maggiori dettagli si rimanda ai *Chiarimenti Operativi CAR* pubblicati sul sito internet del GSE ([link](#)).

10. Microcogenerazione Fuel Cell – CAR semplificata

Segnaliamo al GSE una potenziale incongruenza nel processo di riconoscimento della Cogenerazione ad Alto Rendimento per la tecnologia Fuel Cell. I sistemi di micro-cogenerazione a celle combustibili costituiscono una tecnologia innovativa, con efficienze elettriche estremamente elevate, un notevole risparmio di CO₂ (del 75% rispetto ai motori endotermici) e la quasi totale rimozione delle emissioni su scala locale di NO_x, SO_x e particolato. Ai fini dell'ottenimento della qualifica CAR semplificata – fondamentale affinché gli oneri procedurali e di misurazione dell'energia siano economicamente sostenibili per queste soluzioni di piccola taglia e ridotta diffusione – le celle a combustibile sono penalizzate dal tipo di rampa, che comporta lunghi transitori ed ha una logica di funzionamento del tutto differente da quella dei micro-cogeneratori a motore endotermico. Risulta dunque paradossale che una tecnologia così performante non riesca a qualificarsi come cogeneratore ad alto rendimento attraverso la procedura semplificata. Proponiamo dunque a GSE di valutare le modalità di ammissione alla CAR semplificata di questi sistemi, prevedendo opportuni criteri di selezione.

Risposta GSE

Nel ringraziare per la proposta, si segnala che il GSE, in qualità di soggetto attuatore, avvierà gli opportuni approfondimenti, anche con gli Enti preposti, per fornire un riscontro agli operatori.

12. Corrispettivi di sbilanciamento – Fatturazione periodi pregressi

Chiediamo a GSE maggiori dettagli circa le fatture per la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento trasmesse agli operatori nelle passate settimane. Stando infatti alle segnalazioni delle aziende associate, GSE avrebbe di recente provveduto a richiedere corrispettivi di sbilanciamento per impianti in regime RID non più fatturati da fine 2018, oltre che una serie di conguagli relativi a partite - in alcuni casi già oggetto di precedenti rettifiche - per gli anni dal 2013 al 2017. Le fatture non riporterebbero informazioni sufficienti a chiarire le ragioni dei ritardi o i dettagli alla base della determinazione degli importi.

Al fine di rendere meno complessa la gestione di queste partite a livello contabile, suggeriamo che in futuro la fatturazione degli oneri di sbilanciamento avvenga in corrispondenza del periodo a cui sono riferiti e che eventuali conguagli possano essere riferiti al massimo all'anno precedente a quello di competenza, evitando conguagli progressivi sulla medesima partita, salvo comprovate diverse esigenze da comunicare chiaramente all'atto della fatturazione.

Risposta GSE

Il ricalcolo e successivo trasferimento agli operatori dei corrispettivi di sbilanciamento è effettuato dal GSE a seguito della pubblicazione dei conguagli da parte di TERNA; detti conguagli possono riferirsi anche ad anni precedenti a quello in corso, ma non necessariamente a tutti i mesi di competenza per ciascun anno.

Non vi sono tempistiche definite o vincoli regolatori rispetto alle pubblicazioni del GSE, ma, diversamente, la pubblicazione dei conguagli da parte di TERNA è regolata dall'art. 61 del *Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA) in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del Servizio di dispacciamento (Settlement)*.

In generale, l'importo riportato in fattura è pari alla differenza rispetto all'importo già fatturato ([FAQ1](#)). L'eventuale presenza, nella stessa fattura, di più importi relativi al medesimo periodo di competenza, è legata all'avvenuta effettuazione di più ricalcoli tra una pubblicazione e l'altra.

In ogni caso, ciascun operatore può verificare in autonomia la propria situazione nella sezione dedicata del portale informatico del GSE, nella quale sono pubblicati i dettagli di ogni fattura generata ([FAQ2](#))

Per le modalità di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento e per qualsivoglia informazione al riguardo, si invita a consultare la documentazione disponibile nella sezione dedicata del sito internet del GSE ([link](#)).

Si rammenta infine che, al fine di garantire la corretta e rapida gestione dei quesiti specifici, vale a dire delle richieste relative a contratti già in essere col GSE, gli operatori possono inviare le proprie segnalazioni tramite il Portale Supporto, al seguente link: https://supportogse.service-now.com/csm?id=invia_segnalazione.

13. Servizi Ausiliari e Perdite - Revisione percentuale forfettaria per impianti fino a 1 MW

A partire dal DM 6 luglio 2012 e per tutti i successivi decreti incentivanti è previsto che i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica per impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore 1 MW siano definiti su base convenzionale e siano espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda, in base ai valori riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, Tabella 6 del DM 6 luglio 2012.

Chiediamo al GSE se in casi in cui il valore percentuale attribuito forfettariamente si discosti sensibilmente dalle perdite e dagli assorbimenti degli ausiliari reali – e che tale differenza sia dimostrabile mediante misurazioni riferite ad un congruo numero di anni di produzione – sia possibile richiedere l'adeguamento della percentuale assegnata (per DM2012 e successivi) così come oggi previsto per gli impianti di taglia maggiore.

Risposta GSE

No, non è possibile. Infatti, l'utilizzo, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW, dei valori percentuali riportati nell'Allegato 4 del DM 6 luglio 2012 (nel seguito, DM2012), come indicato all'art. 22, comma 3, dello stesso Decreto, richiamato nel DM 23 giugno 2016 e nel DM 4 luglio 2019, è una specifica previsione del DM2012 e pertanto, in assenza di una revisione normativa dello stesso, il GSE non può derogare a quanto previsto dalla norma in argomento.